

8468/98

LIMITE

PUBLIC 5

TRASPARENZA LEGISLATIVA

DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

APRILE 1998

Il presente documento contiene, nell'allegato, un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nell'aprile 1998, corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

Da tenere presente che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva di atti legislativi. Gli estratti dei verbali in questione sono accessibili al pubblico allo stesso titolo delle dichiarazioni a verbale alle condizioni previste dal codice di condotta del 2 ottobre 1995.

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- APRILE 1998 -

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTAZIONI
2081° Consiglio "Lavoro e affari sociali" del 7 aprile 1998 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (nuovi TAC e contingenti nel Mare del Nord) Direttiva del Consiglio che estende al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES Direttiva del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)	6271/98 7103/98 7010/98 + REV 1 (s) 7011/98 + COR 1 (dk) + COR 2 (es) + REV 1 (s)	38/98, 39/98 40/98, 41/98, 42/98 43/98 44/98, 45/98, 46/98, 47/98, 48/98, 49/98, 50/98, 51/98, 52/98, 53/98, 54/98, 55/98, 56/98, 57/98	Contro: B Astensione: I

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- APRILE 1998 -

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTAZIONI
2082° Consiglio "Agricoltura" del 20 aprile 1998 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 724/97 che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli	7616/98 + COR 1 (s)	58/98, 59/98	Contro: D
2083° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 21 aprile 1998			

Decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Danimarca ad applicare o a continuare ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d'accisa secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE	5428/98		
Decisione del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, ad applicare riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dalle accise per determinati oli minerali utilizzati a fini specifici	5901/98		
2084° Consiglio "Consumatori" del 23 aprile 1998			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori	PE-CONS 3604/98	60/98, 61/98, 62/98, 63/98, 64/98	Contro: D

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - APRILE 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTAZIONI
2085° Consiglio "Affari generali" del 27 aprile 1998			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli	PE-CONS 3603/98 + COR 1 (i,dk,fi) + COR 2 (s)	65/98, 66/98, 67/98, 68/98	
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello stato di approdo)	7469/98 + COR 1 (d)	69/98	

--	--	--	--

DICHIARAZIONE 38/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione, considerate le preoccupazioni di alcune delegazioni circa la validità del provvedimento che vieta l'uso di elicotteri e aeroplani per la pesca di tonni rossi con cianciole nel Mediterraneo, si impegna a agire in tutte le fasi del processo decisionale dell'ICCAT in modo tale che quest'ultima possa decidere nella prossima riunione annuale (nel novembre 1998) in merito a un'eventuale revisione della relativa raccomandazione.

La Commissione invita tutti gli Stati membri interessati a fornire le informazioni tecniche all'uopo necessarie, in modo che possano essere presentate e discusse nelle pertinenti riunioni del comitato scientifico dell'ICCAT."

DICHIARAZIONE 39/98

Dichiarazione della delegazione spagnola

"La delegazione spagnola prende nota con preoccupazione della dichiarazione della Commissione all'atto dell'adozione del presente regolamento. La Spagna è convinta che tale dichiarazione intacchi la credibilità della Comunità al momento dell'accettazione di obblighi internazionali, in quanto contiene l'impegno di modificare un provvedimento nei confronti del quale, all'atto della sua adozione, la Comunità europea non ha sollevato alcuna obiezione.

La Spagna prende nota di questa dichiarazione che crea un precedente per obblighi internazionali della Comunità nei cui confronti alcuni Stati membri nutrono perplessità e preoccupazione.

Infine la Spagna è d'avviso che la dichiarazione della Commissione non pregiudichi quella che sarà la posizione della Comunità europea in materia nella prossima riunione annuale dell'ICCAT."

DICHIARAZIONE 40/98

Dichiarazione della delegazione spagnola

"La Spagna dichiara che la ripartizione di nuovi TAC e contingenti nelle acque comunitarie del Mare del Nord, adottata nella presente sessione del Consiglio, non pregiudica in alcun modo le future ripartizioni che potranno essere adottate per le acque comunitarie, internazionali o di paesi terzi del Mare del Nord e di zone limitrofe.

Inoltre la Spagna dichiara di condividere l'opinione che i rigetti possano essere evitati mediante l'attribuzione di contingenti, come è stato affermato nelle discussioni sull'adozione del regolamento in oggetto, e che ciò potrebbe essere addotto come precedente in altre occasioni."

DICHIARAZIONE 41/98

Dichiarazione della delegazione portoghese

"La delegazione portoghese dà il proprio accordo sull'approvazione del regolamento che stabilisce, per alcuni stock ittici nel mare del Nord, nuovi totali ammissibili di catture per il 1998, tenendo conto che tali totali ammissibili di catture si applicano soltanto alle catture effettuate in acque comunitarie.

Per tale motivo la delegazione portoghese ritiene che l'attuale ripartizione delle possibilità di pesca non possa costituire un precedente per le future ripartizioni dei contingenti di tali stock ittici che la Comunità europea ottenga in acque sottoposte alla giurisdizione o alla sovranità di paesi terzi o in zone di alto mare."

DICHIARAZIONE 42/98

Dichiarazione della delegazione finlandese

"La Finlandia ritiene che l'articolo 94, paragrafo 3 dell'atto di adesione garantisca alla Finlandia il diritto di catturare specie non regolamentate dai contingenti nelle acque comunitarie. Tale opinione è suffragata inoltre dal parere del Servizio giuridico del Consiglio (doc. 13108/97 PECHE 455 JUR 420 ADD 2).

Su tale base la Finlandia reputa di non essere esclusa da future decisioni in materia di contingenti nel mare del Nord per effetto della soluzione che sarà adottata oggi."

DICHIARAZIONE 43/98

Dichiarazione del regno unito

"Il Governo del Regno Unito appoggia pienamente l'estensione al Regno Unito della direttiva sulla protezione dei lavoratori a tempo parziale. La direttiva migliorerà il livello e le condizioni del lavoro a tempo parziale contribuendo alla promozione dei mercati del lavoro flessibile attraverso l'Europa, aspetto che il Governo accoglie con il massimo favore. Il Regno Unito è soddisfatto che la direttiva sia il risultato dell'accordo fra le parti sociali sul modo migliore di prevedere norme minime sul luogo di lavoro per i lavoratori a tempo parziale e approva tale approccio.

Il Regno Unito riconosce inoltre e accoglie con favore l'intenzione delle parti sociali di tener conto delle discriminazioni in tutti gli aspetti delle condizioni lavorative, compreso il salario. Tuttavia, in base ad un parere giuridico, il Regno Unito ritiene che la direttiva dia attuazione all'accordo quadro soltanto per quanto riguarda aspetti diversi dal salario, che è escluso in virtù dell'articolo 2, paragrafo 6 dell'accordo sulla politica sociale. Si tratta semplicemente di una questione giuridica. Il Governo esprime piena adesione al principio della parità di salario per i lavoratori a tempo parziale e studierà le modalità per concretarlo al meglio nella legislazione nazionale."

DICHIARAZIONE 44/98

Dichiarazione sul principio di salvaguardia del livello di protezione

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'adozione della presente direttiva non deve provocare, negli Stati membri, un abbassamento degli attuali livelli di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro."

DICHIARAZIONE 45/98

Articolo 3

"Il Consiglio invita la Commissione a dar seguito alle raccomandazioni del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, quali figurano nel parere del Comitato stesso concernente la fissazione dei valori limite di esposizione professionale nella Comunità europea adottato nel luglio 1994 (doc. 5191/1/94), aggiornandolo ove necessario e, in particolare, alla raccomandazione sulla revisione della nota di orientamento della Commissione che riguarda le procedure per la valutazione e l'esame scientifici, nonché le modalità di consultazione (doc. 803/2/93).".

DICHIARAZIONE 46/98

Articolo 3

"La Francia accetta la direttiva per non ritardare alcuna azione di chiarificazione e armonizzazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sottolinea tuttavia la necessità di rivedere le modalità attuali di fissazione dei valori limite di esposizione professionale, al fine di agevolare un processo che rispetti i principi seguenti:

- la valutazione della relazione tra gli effetti sulla salute e il livello di esposizione deve basarsi esclusivamente sui dati scientifici disponibili (epidemiologici e tossicologici);
- la fissazione dei valori limite, che prende in considerazione gli aspetti socioeconomici, deve formare oggetto di una fase completamente distinta;
- la procedura nel suo insieme deve garantire l'affidabilità e l'indipendenza della valutazione degli esperti scientifici."

DICHIARAZIONE 47/98

Articolo 3

"La delegazione italiana osserva con rammarico che la previsione dei valori indicativi contenuta all'articolo 3 della proposta di direttiva "Agenti chimici" è in contrasto con l'obiettivo di armonizzazione della legislazione comunitaria. Essa infatti consente una permanente disarmonizzazione, portando ad una tutela dei lavoratori differenziata per ciascuno Stato membro e a costi di sicurezza diseguali per le imprese comunitarie."

DICHIARAZIONE 48/98

Articolo 3, paragrafo 1

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che la valutazione scientifica indipendente di cui all'articolo 3, paragrafo 1 è attualmente effettuata dal Comitato scientifico per i valori limite dell'esposizione professionale agli agenti chimici istituito dalla decisione della Commissione 95/320/CEE del 12 luglio 1995."

DICHIARAZIONE 49/98

Articolo 3, paragrafo 9 e articolo 12, paragrafo 2

"L'Italia è favorevole all'accoglimento dell'emendamento del Parlamento europeo riguardante l'introduzione dell'intero comma 9 all'art. 3 senza l'eliminazione del secondo periodo.

Tale posizione è giustificata dal fatto che, a parere del Governo italiano, mentre il primo periodo comporta un atto meramente ricognitivo, il secondo invece indirizzerebbe la Commissione europea verso un'azione di maggiore armonizzazione in coerenza con il dettato dell'art. 118 A del Trattato che statuisce il progressivo costante miglioramento della tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro."

DICHIARAZIONE 50/98

Articolo 3, paragrafo 10 e articolo 12, paragrafo 2

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, nell'elaborazione dei metodi standardizzati di misurazione e valutazione delle concentrazioni atmosferiche sul posto di lavoro in relazione ai valori limite di esposizione professionale, verranno tenute in particolare considerazione le norme del Comitato europeo di normalizzazione (CEN)."

DICHIARAZIONE 51/98

Articolo 6, paragrafo 6

"Il Consiglio e la Commissione si impegnano a garantire che il testo della futura direttiva concernente le atmosfere esplosive sia complementare alla presente direttiva."

DICHIARAZIONE 52/98

Articolo 8, paragrafo 3

"Il Consiglio invita la Commissione, nell'elaborazione di future proposte nel contesto del sistema di informazioni specifiche sulle sostanze e i preparati pericolosi, in particolare delle schede dei dati di sicurezza, a tener conto della necessità di assicurare che ai datori di lavoro, segnatamente quelli delle piccole e medie imprese, siano comunicate dai fornitori di agenti chimici pericolosi le informazioni indispensabili per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori che occupano."

DICHIARAZIONE 53/98

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

"Nell'elaborazione degli orientamenti pratici di cui all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, la Commissione consulterà, come necessario, gli esperti degli Stati membri."

DICHIARAZIONE 54/98

Dichiarazione della delegazione austriaca sulle procedure di misurazione

"L'Austria appoggia la posizione comune, in quanto ritiene che i progressi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro non debbano essere ritardati.

Essa sottolinea tuttavia che avrebbe preferito che fossero stabilite prescrizioni minime per le misurazioni nella direttiva e ulteriori prescrizioni per le misurazioni negli orientamenti pratici di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della medesima."

DICHIARAZIONE 55/98

Allegato I

"Il Consiglio invita la Commissione a riesaminare, sulla base degli ultimi dati scientifici e in conformità delle procedure di cui all'articolo 3, i valori limite di esposizione professionale di cui all'allegato I.

La Commissione si impegna a effettuare tale riesame."

DICHIARAZIONE 56/98

Allegato II, punto 1

"Il Consiglio invita la Commissione a riesaminare, sulla base degli ultimi dati scientifici, i valori limite biologici obbligatori di cui al punto I.1 dell'allegato II.1.

La Commissione si impegna a effettuare tale riesame."

DICHIARAZIONE 57/98

Dichiarazione della Commissione concernente gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo

"La Commissione deplora la decisione del Consiglio di non adottare i principali emendamenti del Parlamento europeo che la Commissione ha ripreso nella sua proposta riesaminata."

DICHIARAZIONE 58/98

Dichiarazione della delegazione tedesca

"Il governo federale ritiene che le misure agrimonetarie vigenti abbiano dimostrato la loro validità in caso di rivalutazioni sensibili. Esso parte dal presupposto che, all'avvio della terza fase dell'unione economica e monetaria, la soppressione dei tassi di conversione agricoli non danneggi l'agricoltura."

DICHIARAZIONE 59/98

Dichiarazione della delegazione italiana

"La proposta della Commissione relativa alla proroga del regime di compensazione agrimonetaria per le rivalutazioni constatabili nel periodo 1° maggio 1998 - 31 dicembre 1998 non appare finalizzata all'obiettivo più volte indicato dalla delegazione italiana di disattivazione degli automatismi agrimonetari, per il periodo indicato.

Si ritiene, comunque, di poter aderire all'avviso favorevole espresso dalla maggioranza delle altre delegazioni, sottolineando però l'esigenza di accelerare la predisposizione delle proposte di modifiche al regime, nonché nel quadro di una più agevole transizione alla moneta unica."

DICHIARAZIONE 60/98

"Le delegazioni danese, irlandese, lussemburghese, austriaca, finlandese e svedese dichiarano di appoggiare la posizione comune, poiché la presente direttiva rappresenta un passo avanti nella tutela dei consumatori dell'Unione europea, ma ritengono che ciò non pregiudichi le norme concernenti il diritto materiale applicabile.

È probabile che, in numerosi casi, la giurisdizione o l'autorità amministrativa adita in caso di violazione della direttiva applichi la propria legislazione (*lex fori*), ossia il diritto dello Stato membro in cui ha avuto origine la violazione. Questo rischia di comportare conseguenze insoddisfacenti.

Per evitare siffatta situazione, dette delegazioni avrebbero preferito che la presente direttiva contenesse una disposizione in base alla quale il diritto applicabile fosse il diritto dello Stato membro in cui la violazione produce i suoi effetti, per le seguenti ragioni :

- è più ragionevole applicare il diritto a cui i consumatori in questione sono avvezzi e al quale le imprese che esercitano attività in questo Stato membro sono tenute a conformarsi;
- se una violazione produce i suoi effetti in uno Stato membro in cui il livello di tutela dei consumatori è più elevato, l'applicazione del diritto materiale dello Stato membro in cui la violazione ha origine diminuirà il livello di tutela, soprattutto qualora i requisiti in materia di prassi leale di commercio siano meno rigorosi che nello Stato membro in cui la violazione produce i suoi effetti;
- per creare le condizioni di una concorrenza leale di mercato in uno Stato membro, è importante applicare la stessa legislazione a tutte le imprese che operano sul medesimo, a prescindere dalla nazionalità dell'impresa in questione."

DICHIARAZIONE 61/98

"Le delegazioni tedesca, francese, italiana e del Regno Unito sottolineano che, conformemente ai criteri fissati dalle legislazioni nazionali, le organizzazioni il cui scopo è la tutela degli interessi di cui all'articolo 1 della direttiva sono esclusivamente quelle che rappresentano effettivamente gli interessi collettivi dei consumatori.

Il ruolo delle organizzazioni di persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale sarà studiato in occasione dell'esame, in una prima relazione della Commissione, del campo d'applicazione della presente direttiva per quanto concerne la tutela degli interessi collettivi delle persone che esercitano dette attività."

DICHIARAZIONE 62/98

"La delegazione austriaca sottolinea che, secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale, tra le organizzazioni il cui scopo è tutelare gli interessi di cui all'articolo 1 della direttiva, sono annoverate anche le organizzazioni che oltre agli interessi collettivi aziendali possono altresì rappresentare o difendere gli interessi collettivi dei consumatori."

DICHIARAZIONE 63/98

"Il Consiglio e la Commissione rilevano che la presente direttiva costituisce un passo avanti nella tutela dei consumatori nella Comunità europea, ma che occorre senza dubbio esaminare ancora altre questioni di natura più orizzontale in merito alla tutela dei consumatori quali il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, considerato che, in alcuni Stati membri, le violazioni del diritto dei consumatori rientrano nell'ambito del diritto pubblico. Il Consiglio e la Commissione ritengono che debba essere compiuto ogni sforzo per risolvere tali questioni nell'ambito del sistema delle convenzioni appropriate o in ogni altro modo."

DICHIARAZIONE 64/98

"Il Consiglio e la Commissione confermano che le convenzioni di cui al settimo considerando comprendono la Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968."

DICHIARAZIONE 65/98

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, ogniqualvolta ritenga che un determinato paese terzo non conceda agli enti comunitari, relativamente all'accesso a un sistema, un trattamento analogo a quello concesso dalla Comunità agli enti del paese terzo stesso, la Commissione può presentare al Consiglio proposte per ricevere un mandato di negoziazione volto ad ottenere per gli enti comunitari un trattamento analogo."

DICHIARAZIONE 66/98

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che rientra nella presente direttiva un sistema disciplinato in primo luogo dalla legge di uno Stato membro, alcune operazioni del quale sono soggette alla legge di un altro Stato membro."

DICHIARAZIONE 67/98

"In merito alla notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, la Commissione dichiara di essere disposta a redigere un elenco, basato sulle informazioni fornite dagli Stati membri, per facilitare la notifica tra Stati membri."

DICHIARAZIONE 68/98

"La delegazione italiana è favorevole alla proposta della Presidenza lussemburghese relativa all'aggiunta del paragrafo 2 dell'articolo 9 in quanto essa costituisce un aspetto rilevante della proposta di direttiva.

Ritiene tuttavia che un'ulteriore armonizzazione delle procedure per la costituzione di garanzie in titoli sia assolutamente necessaria per evitare gli ostacoli che possono insorgere qualora siffatta garanzia sia principalmente fornita in relazione a un sistema di deposito accentrato situato in un altro Stato membro.

Si dovrebbero inoltre prevedere procedure e forme di pubblicità armonizzate per la costituzione di garanzie."

DICHIARAZIONE 69/98

"La delegazione danese si compiace della proposta della Commissione di modificare la direttiva 95/21/CE sul controllo dello stato di approdo, nella prospettiva di applicare il codice ISM. La delegazione danese è favorevole all'applicazione rigorosa del codice ISM alle navi battenti bandiera degli Stati membri nonché alle navi di paesi terzi che fanno scalo in porti della Comunità.

Conformemente alla modifica della direttiva, tra le sanzioni previste in caso di mancato rispetto vi è il divieto di accesso ai porti della Comunità. La legislazione vigente non consente alla Danimarca di adottare una siffatta misura. A tal fine è necessario seguire un iter parlamentare completo; per tale ragione la Danimarca può non essere in grado di applicare questo elemento specifico dell'emendamento al 1° luglio 1998."
